

FRANCESCO ELISEI

Il Decreto del Presidente della Repubblica - 29 settembre 1973 n. 597 - *definisce* il Reddito dominicale dei terreni (art. 22) e il Reddito agrario (art. 28); il Decreto del Presidente della Repubblica dello stesso anno - 29 settembre 1973 n. 604 - *parla* di tariffe di Reddito dominicale (art. 2) e di tariffe di Reddito agrario (art. 3). Il Prof. Antonietti *propone* di concludere le operazioni censuarie del catasto terreni con la determinazione delle *tariffe di prodotto netto*, per cui al catasto ogni classe non avrebbe più due tariffe, una di Reddito dominicale ed una di Reddito agrario, ma una sola tariffa: quella di prodotto netto.

Saranno poi le Commissioni censuarie che, di anno in anno, dovranno determinare le percentuali da applicare alle tariffe di prodotto netto per calcolare quelle di Reddito dominicale e di Reddito agrario.

Se quanto ho affermato rappresenta quello che il Prof. Antonietti ha voluto dire, la proposta Antonietti tenderebbe giustamente a semplificare, in modo notevole i compiti gravosi affidati al catasto.

Non si può però ritenere che tale proposta contrasti solo formalmente con il dettato legislativo, che ripetutamente parla di tariffe di Reddito dominicale e tariffe di Reddito agrario e non sembra neppure una questione solo di terminologia, perché la proposta non ha il significato di dare un altro nome ad una cosa che si ottiene nello stesso modo, ma indica addirittura un nuovo procedimento di lavoro.

Il catasto non deve giungere al Reddito dominicale determinando, in primo luogo, il *reddito padronale lordo* e poi, sottraendo da questo la somma delle spese di conservazione del capitale fondiario e delle spese generali a carico del possessore, ma deve limitarsi al bilancio per la determinazione del *prodotto netto* (Pn), consistente nel sottrarre dalla Produzione lorda vendibile (Plv) soltanto le spese varie (Sv) e le quote (Q).

La semplificazione, proposta dal Prof. Antonietti, ne suggerisce un'altra maggiore: invece delle tariffe di Prodotto netto, non sarebbe meglio fermarsi alle tariffe di produzione lorda vendibile, di più facile e rapido accertamento? Produzione che potremmo definire "Produzione lorda vendibile dominicale"?

Senza ripetere le osservazioni del Tassinari sulla Plv e la Plt, perché a tutti note, credo opportuno ricordare testualmente quanto lo stesso Tassinari conclude in proposito: - *Certo ... non è agevole risalire con esattezza al valore della Produzione lorda totale come lo è o può esserlo per quella vendibile.*

*La contabilità offre poche o nessuna notizia della prima; ma anche un calcolo prudenzialmente approssimato, se non esatto, crediamo sia preferibile all'omissione completa di quella nozione (1).*

---

(1) Giuseppe Tassinari - Saggio intorno alla distribuzione del reddito nell'agricoltura italiana - Federazione italiana dei Conzorzi agrari - Piacenza - 1926 -

Dunque alla Produzione lorda vendibile si può risalire con *esattezza*: ciò, come si comprende, è molto importante nella realizzazione pratica, mentre sarebbe dannosissimo quel *calcolo prudenzialmente approssimato*, che sa di soggettivo e indeterminato e può dar luogo a casi di disonestà, che vanno sempre più diffondendosi nel nostro Paese.

E' vero che le percentuali degli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio risultano rispettivamente diverse, secondo che i valori dei medesimi siano riferiti alla produzione lorda vendibile o alla produzione lorda totale, ma penso sia preferibile nel nostro caso il riferimento alla produzione lorda vendibile, determinabile in modo più agevole ed obbiettivo.

Due aziende con caratteristiche praticamente uguali, che differiscono per il modo di utilizzare i foraggi, perché una destina questi totalmente o parzialmente alla vendita e l'altra, invece, li impiega interamente per trasformarli in prodotti animali, non sono catastalmente confrontabili perché appartengono a due gruppi omogenei o classi di ordinarietà diversi oppure, se appartenessero allo stesso gruppo, il perito catastale, uniformandosi alle condizioni di ordinarietà e cioè alle condizioni della maggioranza delle aziende del gruppo, dovrà considerare non rappresentativa una delle due.

Lo stesso ripetesi per i prodotti che potrebbero essere destinati alla vendita o, invece, essere trasformati nell'azienda allo scopo di ottenere nuovi prodotti (uva da vino, olive da olio, latte, ecc.).

Il bilancio per la determinazione del Prodotto netto (Pn), che ha due elementi (o gruppi di elementi): la produzione lorda vendibile (Plv) e le spese varie (Sv), accertabili in modo praticamente sicuro, presenta, invece, grandi e gravi incertezze e difficoltà per l'accertamento del terzo gruppo di elementi, costituito dalle quote (Q) di ammortamento, manutenzione ed assicurazione, che, a seconda del grado di intensività delle aziende può avere una, più o meno, notevole influenza sul risultato.

Spesso l'agricoltore non è assicurato o è parzialmente assicurato e quindi spesso si tratta di registrare in bilancio quote presunte e non effettive.

Più difficile è l'accertamento delle spese di manutenzione, che totalmente o in parte possono essere eseguite dai lavoratori dell'azienda e impiegando mezzi dell'azienda. Le difficoltà si accrescono nel caso delle manutenzioni straordinarie, che avvengono ogni tanti anni, per cui non basta ed è incerto prevedere il poliennio medio intercorrente fra una manutenzione e l'altra e scegliere, se necessario, il tasso di interesse per i calcoli, ma occorre anche tener presente che sempre e specialmente in un'economia di grande dinamismo, sollecitata da una tecnologia in continua evoluzione (variazioni frequenti di qualità, quantità e prezzi) non è possibile e non avrebbe senso la determinazione delle quote annue costanti corrispondenti.

Le stesse osservazioni valgono ancora più per le quote di ammortamento: per il continuo variare delle condizioni di mercato e di azienda (l'organizzazione e l'esercizio della produzione sono in continuo divenire), variano continuamente il valore iniziale, il valore finale (o di eliminazione) e il periodo di utilizzazione dei capitali fissi. Sarebbe perciò irrazionale proporre il calcolo di quote annue costanti di ammortamento o di quote, di anno in anno, variabili, secondo una regola costante.

L'accertamento delle quote (che in totale possono rappresentare anche una percentuale importante del passivo) è quindi in massima parte arbitrario per le numerose e frequenti attribuzioni di valore e per gli errori di calcolo (determinazione di valori annui costanti) a cui costringe i periti incaricati del rilevamento e della elaborazione dei dati.

Si deve perciò concludere: — Se vogliamo riformare la Legge sulla riforma tributaria semplificando il lavoro, diamo al catasto il compito di arrivare solo alle tariffe di produzione lorda vendibile e non alle tariffe di prodotto netto. —

Le tariffe di produzione lorda vendibile potrebbero poi essere aggiornate periodicamente (annualmente oppure ogni due o più anni), per esempio, in base ai dati sulla produzione e agli indici dei prezzi all'ingrosso, pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Allo scopo, infine, di ridurre al massimo il costo della riforma tributaria sembrerebbe utile una ulteriore semplificazione: — Con la collaborazione delle Commissioni censuarie, fatta una massa unica delle imposte di reddito dominicale e una massa unica delle imposte di reddito agrario, realizzate dallo Stato, rivalutate ciascuna, in più o in meno, con il variare del potere di acquisto della moneta, si ripartiscono le due masse rispettivamente fra le Regioni in proporzione diretta semplice all'imponibile totale di produzione lorda vendibile dominicale di ogni Regione. Analogamente, la Regione ripartirà la sua quota fra le varie Province, la Provincia, a sua volta, ripartirà la sua quota fra i vari Comuni e, questi ultimi, poi eseguiranno rispettivamente la ripartizione fra i singoli possessori del proprio territorio. Volendo, la quota spettante ad ogni contribuente potrà essere, ben opportunamente, presentata come un'aliquota dell'imponibile di produzione lorda vendibile dominicale.

Le altre aliquote (sovrimposte, contributi, ecc.) deriveranno dalle aliquote erariali, secondo regolamenti in atto o da attuare.

Al catasto (U.T.E.) vi è pure l'ufficio (o sezione) stime, per cui potrebbe diventare utile stabilire, con grande vantaggio della professione e degli agricoltori, per ogni gruppo di aziende simili e per tutta l'Italia, un rapporto K fra la produzione lorda vendibile dominicale (Plv) e il probabile valore di mercato (V) dei fondi rurali. Avremmo così tanti rapporti K (aggiornati e aggiornabili) quanti sono i gruppi di aziende simili, di cui sono, per ciascuno, note le caratteristiche, perché, queste ultime accertate, aggiornate e conservate (in archivio) dal catasto.